

**ACCORDO DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER
L'INFORMATIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI**

tra

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia" o congiuntamente all'Avvocatura dello Stato "le Parti"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/D - Codice Fiscale 06363391001 – legalmente rappresentata dal Direttore dell'Agenzia, Dott.ssa Rossella Orlandi

e

L'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata "Avvocatura" o congiuntamente all'Agenzia, "le Parti") con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, - C.F. 80224030587, legalmente rappresentata dall'Avvocato Generale dello Stato, Avv. Massimo Massella Ducci Teri

VISTO

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazione ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazione ed integrazioni;
- il Protocollo di intesa tra le Parti sottoscritto il 24 maggio 2017;

CONSIDERATO

- che l'Avvocatura ha realizzato, attraverso il progetto "APA", un sistema informatico in grado di ricevere ed inviare, secondo le regole tecniche della posta elettronica certificata (PEC) e del sistema pubblico di connettività (di seguito, SPC), dati e documenti in formato digitale sia di carattere legale che amministrativo;
- che le Parti hanno la necessità di velocizzare gli scambi documentali relativi agli affari legali;

- che l'Agenzia ha manifestato la necessità di informatizzare lo scambio dei documenti e delle informazioni con l'Avvocatura, e pertanto ha realizzato una propria applicazione al fine di inviare e ricevere documenti nell'ambito del SPC;
- che le Parti concordano di utilizzare il SPC in quanto il predetto sistema soddisfa le esigenze di cooperazione applicativa ed organizzativa;
- che le Parti per i diversi profili di competenza istituzionale, riconnettono grande interesse all'aumento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e ritengono opportuno coordinare le proprie attività, mettendo a disposizione risorse tecniche e finanziarie al fine di favorire lo scambio di informazioni in via telematica tra le rispettive organizzazioni;
- che le Parti hanno già definito le modalità organizzative e tecniche di interazione attraverso una stretta collaborazione tra i propri rappresentanti e che dette modalità, descritte in appositi documenti di progetto, sono state sperimentate con successo;

RITENUTA

l'opportunità di mettere in esercizio il sistema informatico, progettato congiuntamente e realizzato dalle Parti, per lo scambio informatizzato di dati e documenti secondo il paradigma architeturale orientato ai servizi, che utilizza le regole del SPC - cooperazione applicativa;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di realizzare apposite modalità di interazione fra i due reciproci sistemi, attraverso i quali gli uffici della Agenzia - Settore Entrate, con progressiva estensione al Settore Territorio - e quelli dell'Avvocatura possono scambiarsi in via automatica, secondo quanto di seguito precisato, i dati necessari per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza nell'ambito del contenzioso tributario, in vista di future estensioni anche ad altri ambiti delle rispettive attività istituzionali.

Tra i due sistemi è stabilita pertanto una relazione mediante la quale entrambi sono reciprocamente erogatori e fruitori dei servizi individuati secondo quanto stabilito dalle regole del SPC, nonché secondo le specifiche tecniche e sulla base degli ulteriori

documenti concernenti le componenti organizzative e tecniche necessarie per l'attivazione e gestione delle attività del progetto.

Inoltre attraverso l'utilizzo degli standard tecnici definiti dal SPC è realizzato, anche attraverso il necessario supporto organizzativo, lo scambio informatizzato della corrispondenza relativa agli affari legali.

Il progetto di cooperazione applicativa è regolato dai documenti "Procedura di lavoro" e "Specifiche tecniche" ammessi presente Accordo, nella versione vigente alla data di sottoscrizione del medesimo.

La gestione del progetto di cooperazione applicativa è demandata al Gruppo di lavoro congiunto che ha elaborato la documentazione di progetto ed ha condotto la sperimentazione, le cui ulteriori funzioni sono descritte all'art. 2.

Art. 2

Gruppo di lavoro e relative funzioni

Con atto successivo al presente accordo verrà costituito un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Agenzia e da rappresentanti dell'Avvocatura, rispettivamente designati dal Direttore dell'Agenzia e dall'Avvocato Generale.

Il Gruppo di lavoro:

- a) definisce i processi di interscambio dei dati;
- b) definisce i formati di interscambio dei dati tra le Parti;
- c) segue le attività di sviluppo delle applicazioni nelle rispettive organizzazioni tenendo presente le problematiche comuni;
- d) sottopone le specifiche realizzative all'approvazione delle rispettive direzioni;
- e) riferisce periodicamente alle rispettive direzioni sullo stato di avanzamento del progetto;
- f) propone interventi atti ad eliminare le criticità incontrate;
- g) monitora i livelli di servizio dell'intero sistema in produzione;
- h) previa verifica con i responsabili interni alle singole Amministrazioni, cura tempestivamente l'aggiornamento dei documenti di progetto.

Alle sedute del gruppo di lavoro possono essere chiamati a partecipare, per particolari esigenze, rappresentanti titolari di competenze specifiche nelle materie oggetto d'esame.

La sostituzione di componenti in seno al Gruppo di lavoro è rimessa alle singole Amministrazioni.

Art. 3

Trattamento dei dati

Le Parti utilizzano le informazioni ottenute tramite la consultazione delle rispettive banche dati esclusivamente per i fini istituzionali indicati nell'art.1, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalle vigenti norme, impegnandosi altresì a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati.

Le Parti garantiscono che le informazioni ottenute non vengano divulgate, comunicate o cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte e pertanto provvederanno ad impartire puntuali istruzioni agli incaricati del trattamento dei dati, che avranno accesso agli stessi.

Art. 4

Protezione degli accessi

In base alle vigenti norme è fatto obbligo alle Parti di procedere alla protezione degli accessi alle rispettive banche dati.

A tal fine, le Parti si impegnano a garantire l'identificazione e l'autenticazione dei propri utenti, nell'ottica della profilazione e tracciabilità delle azioni ed informano gli utenti medesimi circa la tracciabilità delle proprie attività.

Art. 5

Modifiche

Le Parti definiranno con successive intese le eventuali variazioni o integrazioni del presente Accordo che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove

disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e di sicurezza, nonché dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

Le Parti potranno concordare tra loro modalità alternative o complementari di accesso alle informazioni contenute nelle rispettive banche dati.

Roma, 24 maggio 2017

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Dott.ssa Rossella Orlandi

Rossella Orlandi

L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Massimo Massella Ducci Teri

Massimo Massella Ducci Teri